

FONDAZIONE BRUNO KESSLER – FBK

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale –

– Reati contro la Pubblica Amministrazione –

– Piano di prevenzione della corruzione –

INDICE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001).....	3
2. Processi sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione. ..	10
3. Logiche comportamentali di ordine generale.	12
3.1. Il sistema di deleghe e procure.	12
3.2. Principi generali di comportamento.	13
4. Procedure specifiche.	16
5. Flussi informativi verso l'OdV.	22

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, per conto della Fondazione, tengono rapporti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali e gli enti pubblici locali ovvero gli enti pubblici stranieri (nel prosieguo, semplicemente "Pubblica Amministrazione" o "P.A.").

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).*

La norma sanziona «*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità*».

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui la Fondazione, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme così ottenute per gli scopi cui erano destinate.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).*

Tale fattispecie criminosa sanziona chi che «*mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*».

La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel caso dell'art. 316 ter c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere "indebita", quando invece nel reato di "malversazione" ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse.

Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall'art. 640 bis c.p.

Il comma 2 dell'art. 316 ter c.p. prevede poi che si applichi la sola sanzione amministrativa «*quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro*».

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*

(art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona «*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*») è commesso «*a danno dello Stato o di un altro ente pubblico*».

Il "reato presupposto" che fa scattare la responsabilità dell'ente non è dunque la truffa "semplice" (punita dall'art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa "aggravata" perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).*

L'art. 640 bis c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*». La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa "semplice" vista al punto che precede. L'oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l'«*ingiusto profitto con altrui danno*» consiste, in questo caso, nell'ottenimento di «*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo*» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- *Concussione e corruzione (artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.).*

La responsabilità dell'ente altresì scatta altresì nel caso di commissione di un reato dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione.

La sistematica dei reati di corruzione è articolata e complessa. La disciplina è stata oggetto di recente modifica ad opera della L. n. 190/2012 (che ha modificato sia il codice penale che il D. Lgs. n. 231/2001), cosicché, allo stato:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001);

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001);

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001);

- le sanzioni pecuniarie predette, si applicano all'ente anche quando i delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

I "reati presupposto" indicati all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono dunque i seguenti:

- *Concussione (art. 317 c.p.).*

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).*

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa* ».

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).*

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa*».

- *Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).*

L'aggravante di cui all'art. 319 *bis* c.p. si applica quando la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio «*ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*».

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).*

Il reato sanziona le condotte di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).*

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un*

terzo, denaro o altra utilità».

Anche chi dà o promette denaro o altra utilità è punito.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).*

La norma estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) all'incaricato di un pubblico servizio.

- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).*

La norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 *bis* (Circostanze aggravanti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 *ter* (Corruzione in atti giudiziari) e nell'art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).*

La norma si compone di quattro commi.

Al comma 1 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al comma 2 è prevista la sanzione per chiunque offra o promessa denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al comma 3 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Al comma 4 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici.

- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).*

Tale norma estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati

di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) l'ambito di applicazione del Modello Organizzativo deve essere esteso anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dalla L. n. 190/2012 benché non richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Si descrivono pertanto qui di seguito le fattispecie incriminatrici di interesse.

- *Peculato (art. 314 cp).*

La norma sanziona il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

È comunque previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo tale uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.

- *Abuso d'ufficio (art. 323 cp).*

Tale disposizione si applica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, al Pubblico Ufficiale e all'Incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechino ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).*

Il reato, di nuova introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 ter cp (Corruzione in atti giudiziari), «*sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio*».

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., «*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*», intendendosi per tale ultima «*la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*». Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio «*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*», intendendosi per tale «*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo "effettivistico": i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

La Fondazione può essere chiamata a rispondere dei reati di corruzione commessi nel suo interesse o vantaggio sia quando – ed è l'ipotesi verosimilmente di più facile verifica – un soggetto afferente alla stessa offra denari o altre utilità al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio

sia qualora tali denari siano invece ricevuti da un soggetto riconducibile ad FBK che, per le funzioni svolte, ricopra anche una qualifica pubblicistica¹.

¹ Nella parte generale del Modello dedicata all'analisi dei rischi si è evidenziato che il Segretario Generale (punto 4.4), il Responsabile dell'Unità di Coordinamento Partecipate in Accordo di Programma (punto 4.7) ed il Responsabile dell'Unità Patrimonio (punto 4.11) potrebbero assumere la qualifica pubblicistica quando provvedano, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento ovvero di altre autorità pubbliche, alla gestione diretta di fondi di derivazione pubblica.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

La Fondazione è sottoposta ad un regime giuridico particolare.

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, infatti, per alcuni aspetti FBK è un ente di diritto privato, mentre sotto altri profili la Fondazione presenta non indifferenti profili di natura pubblicistica, che gli derivano dalla disciplina contenuta nella L. P. n. 14/2005, il cui art. 5 parla di FBK come di un «ente d'interesse pubblico senza fini di lucro».

Rappresentano "processi sensibili" ai fini della presente Parte Speciale tre distinti gruppi di attività che vedono:

- FBK come soggetto che riceve risorse pubbliche da terzi soggetti pubblici;
- FBK come soggetto che cede risorse pubbliche (previamente ricevute) verso terzi soggetti pubblici o privati;
- FBK come soggetto che si rapporta in veste di privato con amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi.

Ai fini della presente Parte Speciale non rilevano, invece, i casi in cui FBK incassa denaro proveniente da soggetti di natura privatistica o ha rapporti giuridici con soggetti privati senza passaggio di risorse.

I principali processi sensibili che la Fondazione ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati contro la P.A. sono i seguenti:

- con riguardo al primo gruppo di attività (dove FBK è soggetto che riceve risorse pubbliche da terzi soggetti pubblici):
 - gestione delle risorse derivanti dall'Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento (o "PAT"). L'art. 20 della L. P. n. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare Accordi di Programma con la Fondazione Bruno Kessler «*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale*». Attraverso l'Accordo di Programma la Fondazione introita risorse di natura pubblicistica senza specifico vincolo di destinazione;
 - gestione di risorse derivanti da bandi pubblici. FBK partecipa, in qualità di concorrente, a bandi pubblicati dalla PAT o da altri soggetti pubblici, compresa la Commissione delle Comunità Europee. Le risorse che provengono da tali forme di finanziamento hanno specifici vincoli di destinazione;
- con riguardo al secondo gruppo di attività (dove FBK è soggetto che cede risorse pubbliche, previamente ricevute, a terzi soggetti pubblici o privati):
 - gestione di appalti e contratti. FBK è soggetto che, con connotazione pubblicistica, eroga denaro ad altri soggetti, sia di natura pubblica sia di natura privata, attraverso procedure di affidamento di contratti di appalto, concessioni o altre modalità previste dall'ordinamento;

- gestione di trasferimenti previsti dall'Accordo di Programma. FBK, su mandato della PAT, provvede alla gestione di risorse previste in Accordo di Programma e destinate a soggetti diversi da FBK;
 - gestione di altre risorse pubbliche. FBK eroga finanziamenti, concessioni, contributi o simili a soggetti terzi (ad esempio: società partecipate) in ciò gestendo denaro pubblico;
- con riguardo al terzo gruppo di attività (dove FBK è soggetto che si rapporta in veste di privato con amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi):
- richiesta di permessi o autorizzazioni o nulla osta;
 - verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere.

3. Logiche comportamentali di ordine generale.

Tutte le operazioni sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del codice di condotta, ai valori e alle politiche della Fondazione ed alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Fondazione rispetta i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, deleghe, procedure ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità, all'interno della Fondazione, delle attività che implicino un contatto con la Pubblica Amministrazione;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- previsione di obiettivi chiari e predefiniti nel caso siano adottati sistemi premianti (basati su *target* di *performance*) per i soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- in generale, adeguato livello di formalizzazione.

3.1. Il sistema di deleghe e procure.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve obbedire a criteri di rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili, consentendo, nel contempo, la gestione efficiente dell'attività della Fondazione.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce ad un singolo soggetto il potere di impegnare economicamente l'ente e/o di agire in sua rappresentanza.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti principi:

- tutti coloro che, per conto della Fondazione, intrattengono rapporti formali con la P.A. devono essere dotati di delega; in particolare, ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. I soggetti delegati ed i rispettivi poteri sono elencati nel documento denominato "*Logiche Organizzative del Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca per l'anno 2013*", approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2012.;
- a ciascuna procura che comporti il potere di spesa e/o rappresentanza si deve accompagnare una delega interna che descriva gli ambiti ed i limiti del

relativo potere gestorio, come sopra indicato;

- il procuratore con potere di spesa avrà il potere di impegnare la Fondazione, mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura degli uffici amministrativi competenti;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
- le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno (eventualmente stabiliti nell'ambito di un *budget* predeterminato dal Consiglio di Amministrazione);
- la procura deve prevedere esplicitamente la possibilità di revoca;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure;
- il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere (sia a livello di rappresentanza dell'ente sia a livello di impegno di spesa) siano coerenti con gli scopi della Fondazione e rientrino nelle attività gestionali demandate.

3.2. Principi generali di comportamento.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli organi sociali della Fondazione, sia ai consulenti e ai *partner* in forza di apposite clausole contrattuali:

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme che abbiano vincolo di destinazione e che siano state ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinate;
- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Gli omaggi sono consentiti se di esiguo valore o se volti a promuovere il *brand* della Fondazione oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono

essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;
- procurare o tentare di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio oppure arrecare o tentare di arrecare ad altri un danno ingiusto con violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi;
- sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, coloro i quali operano in Fondazione devono rispettare le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello:

- gli organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori. Ciò in FBK è espressamente previsto dall'art. 26 del "*Regolamento amministrativo*" approvato, nella sua ultima versione, il 27.2.2012. Ai soggetti afferenti ad FBK che agiscano in veste pubblicistica si applicherà l'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità

o anomalie;

- i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es. utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di cd. "*beauty contest*");
- i contratti tra la Fondazione, i consulenti ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con la quale i medesimi, prendendo atto del fatto che la Fondazione ha implementato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, si impegnino al rispetto dei principi generali in esso contenuti. I consulenti ed i partner dovranno dichiarare eventuali precedenti giudiziari che abbiano ad oggetto la responsabilità dell'ente ovvero, per quanto riguarda il legale rappresentante *pro tempore*, uno qualsiasi dei "reati presupposto" indicati agli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001;
- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dei principi generali del Modello (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- nessun pagamento oltre € 500,00 (cinquecento/00) può esser effettuato in contanti;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio in materia di rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia fiscale e tributaria, in materia previdenziale ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

4. Procedure specifiche.

FBK è, innanzi tutto, tenuta all'applicazione di numerose **normative di tipo pubblicistico**, il che aumenta i livelli di tutela e controllo.

In particolare si evidenzia come l'art. 20 della L. P. n. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare Accordi di Programma con la Fondazione Bruno Kessler «*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale*». L'Accordo di Programma ha, di norma, durata pari a quella della legislatura ed attraverso di esso vengono stabiliti gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca (e non) svolta dalla Fondazione, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia, le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca, oltre a disciplinare ogni altro aspetto ritenuto necessario per la regolazione dei rapporti tra la Provincia e la Fondazione.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3072 del 23.12.2010 è stato approvato lo schema di "Accordo di Programma per la XIV Legislatura"; tale atto è stato poi sottoscritto il 4.2.2011. Con deliberazione n. 1609 del 29.07.2011 è stato approvato il primo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma. Con deliberazione n. 2602 del 2.12.2011 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma per la XIV legislatura. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2160 del 15.10.2012 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma per la XIV Legislatura, sottoscritto in data 21.11.2012. In data 27.12.2012 è poi intervenuta una delibera della PAT di integrazione dell'accordo di programma.

L'Accordo di Programma prevede la presentazione annuale di un piano attuativo che individua le iniziative da realizzare nell'anno, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione. Nel Piano sono indicati i costi ed i ricavi afferenti le singole unità di ricerca ed i progetti incrementativi dell'accordo di programma. La Provincia valuta i contenuti e la coerenza della proposta di Piano sia rispetto agli obiettivi individuati dall'Accordo di Programma sia con riguardo alla compatibilità con il bilancio provinciale e con il quadro delle risorse allegato all'Accordo di Programma. La Giunta provinciale, acquisito il parere del Comitato Tecnico-scientifico per la Ricerca e l'Innovazione, è chiamata ad approvare il Piano ed ad assegnare il relativo finanziamento. Il finanziamento provinciale è da intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione, senza vincolo di destinazione specifico, ad esclusione delle risorse per le quali è prevista una specifica finalizzazione (per tutto quanto qui riportato, si veda, da ultimo, il Verbale di Deliberazione della Giunta della Provincia di Trento dell'8.8.2012).

Il fatto che i finanziamenti concessi alla Fondazione siano "negoziati" direttamente con la PAT origina, evidentemente, un'area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e di corruzione (artt. 321 e 322 c.p.). Tale rischio risulta tuttavia già oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità:

- il finanziamento pubblico viene erogato sulla base di un Accordo di Programma negoziato agli inizi di ogni legislatura provinciale: il ricambio dei componenti dell'amministrazione pubblica ostacola la nascita di connivenze;
- l'erogazione avviene anno per anno sulla base dell'approvazione di un "piano attuativo": il momento di verifica della corretta gestione dei fondi (a consuntivo ed a preventivo) è dunque almeno annuale;
- il "piano attuativo" è valutato da due organi collegiali distinti, ovvero il Comitato Tecnico-scientifico per la Ricerca e l'Innovazione (composto da cinque membri di nomina politica, da scegliersi tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale purché esterne all'amministrazione provinciale, all'Università degli studi di Trento, alla fondazione Bruno Kessler e alla fondazione Edmund Mach, alle agenzie della Provincia ed agli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, alle imprese e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) e la Giunta Provinciale: il doppio passaggio rappresenta un evidente ostacolo sia alle attività fraudolente che alle attività corruttive (entrambi gli organi esaminatori dovrebbero, infatti, essere indotti in errore oppure corrotti).

Inoltre, trattandosi di attività regolamentata da norme di diritto pubblico, le attività dei collegi sono oggetto di verbalizzazione e le comunicazioni che li riguardano sono protocollate.

FBK è coinvolta nella definizione del programma pluriennale della ricerca (v. art. 18 L. P. n. 14/2005), documento che individua, tra l'altro, gli obiettivi generali e le linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi e loro priorità, i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca nonché per la verifica dei risultati. In base alle indicazioni e proposte formulate in sede di consultazione nell'ambito della definizione del programma pluriennale della ricerca, con deliberazione n. 2902 del 14 dicembre 2010 la PAT ha approvato il "Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura".

Anche in questo caso la potenziale area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e di corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.) risulta oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità, in quanto il programma è approvato previo parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 23 della L.P. n. 14/2005 e sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.P. n. 4/1996.

In ragione di quanto precisato al 2.2. della Parte Generale del Modello si applica alla Fondazione l'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari". Tale normativa prevede l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche; l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del

bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP). Il CIG permette di individuare univocamente (e, dunque, "tracciare") le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.

Quando la Fondazione agisce sul mercato quale acquirente pubblico di beni, servizi o lavori è tenuta al rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 163/2006, con le conseguenze in termini di pubblicità, trasparenza e verificabilità delle operazioni (eventualmente anche in sede di contenzioso amministrativo) che ne derivano.

Oltre a tali controlli di derivazione pubblicistica, la Fondazione si è già dotata, ai fini organizzativi, di procedure interne formalizzate e scritte. Tali procedure sono coerenti con i principi indicati al precedente punto 3 e quindi, salvo quanto si specificherà, le medesime sono funzionali alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, ai fini della prevenzione di reati contro la P.A. assumono rilievo i seguenti **atti organizzativi interni**:

- le deleghe e/o procure rilasciate ai responsabili delle Unità Amministrative ovvero ai Direttori dei Centri di Ricerca ed al Segretario Generale (ad oggi risultano procuratori speciali: Andrea Simoni, nominato con atto del 18 gennaio 2013 e con atto del 22 marzo 2013 per la rappresentanza del Centro ICT nel caso di conflitto di interessi del Direttore ICT; Roberto Dallacosta, nominato con atto del 6 settembre 2011; Alessandro Bozzoli, nominato con atto del 6 settembre 2011; Cecilia Pederzoli, nominata con atto del 1 febbraio 2013; Alessandro Dalla Torre, nominato con atto del 3 ottobre 2011; Umberto Silvestri, nominato con atto del 3 ottobre 2011; Paolo Pombeni, nominato con atto del 3 ottobre 2011; Rinaldo Maffei, nominato con atto del 3 ottobre 2011; Antonio Schizzerotto, nominato con atto del 13 gennaio 2012; Paolo Traverso, nominato con atto del 2 marzo 2012; Massimo Gentili, nominato con atto del 2 marzo 2012 e con atto del 1 giugno 2012 quale soggetto delegato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008; Marco Andreatta, nominato con atto del 16 dicembre 2011; Alberto Bondolfi, nominato con atto del 2 marzo 2012; Wolfram Siegfried Weise, nominato con atto del 28 settembre 2012). Ad ogni delega e/o procura corrisponde un obbligo di vigilanza (da parte della Fondazione) ed un obbligo di informazione e/o rendiconto (da parte del delegato/procuratore);

- il documento denominato "*Logiche Organizzative del Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca per il quadriennio 2011-2014*". Tale documento, seppur di natura programmatica, distingue le competenze delle singole aree amministrative elencate ai punti da 4.1 a 4.13

della Parte Generale del presente Modello. La chiara divisione dei compiti rappresenta un primo, importante momento nella logica organizzativa orientata alla prevenzione degli illeciti: il rischio della commissione di un reato ovvero dell'elusione fraudolenta del Modello è tanto più alto quanto più il potere decisionale ed amministrativo sia concentrato in capo a pochi soggetti; al contrario, quanto più sono le funzioni coinvolte nelle singole operazioni gestorie, quanto maggiore sarà la possibilità di prevenire la commissione di illeciti;

- i regolamenti interni dei Centri di Ricerca elencati ai punti da 4.14 a 4.21 della Parte Generale del Modello;

- il "*Regolamento amministrativo*", nella versione da ultimo approvata il 21.9.2012. In tale regolamento (parte I) è descritta la struttura organizzativa della Fondazione, nella sua articolazione statutaria – CdA e suo presidente, Comitato Scientifico (oggetto di apposito "Regolamento di funzionamento del Comitato Scientifico", approvato il 29.6.2012), Collegio Sindacale, Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori – e gestionale-amministrativa – Segretario Generale, Direttori dei Centri di Ricerca, Direttori dei Servizi, Responsabili dei Servizi e delle Unità. Ogni Centro di Ricerca è poi dotato di un regolamento interno ed è amministrato da un Direttore. È previsto che ogni Centro di Ricerca sia dotato di autonomia economica e finanziaria nei limiti del *budget* assegnatogli dal CdA. Da tale potere di spesa e dalla possibilità, per i Direttori dei Centri di Ricerca, di interfacciarsi direttamente con la P.A. e con gli enti finanziatori nazionali o stranieri (nelle procure di ciascuno è previsto un potere di spesa e rappresentanza) si origina un rischio di attività fraudolente (artt. 316 *ter*, 640, comma 2, n. 1 o 640 *bis* c.p.) o corruttive (artt. 321 e 322 c.p.). Rischio, che, tuttavia, è già fronteggiato tra l'altro attraverso la previsione di *budget* di spesa con conseguente onere di rendiconto, di linee di riporto verso il Segretario Generale e/o il Presidente coerenti con l'obiettivo sopra dichiarato della frammentazione dei processi decisionali, di poteri sospensivi (esercitati dal Segretario Generale e/o dal Presidente) della spesa o dell'attività che si fondi su motivazioni illogiche o sia contraria all'interesse generale della Fondazione, di procedure scritte e motivate per il conferimento di incarichi esterni di consulenza, studio o ricerca (con obbligo di pubblicità degli incarichi assegnati). Il regolamento si occupa altresì di disciplinare le procedure ad evidenza pubblica attivate dalla Fondazione (cui è connesso un rischio di corruzione *ex* artt. 318, 319 e 322 c.p. e/o di concussione) operando un rinvio agli strumenti normativi vigenti (il D. Lgs. n. 162/2006, la L. P. n. 26/1993 e la L. P. n. 23/1990), che – come detto – già prevedono meccanismi di controllo adeguati ed approfonditi. Quanto agli approvvigionamenti senza bando (ovvero con "procedura negoziata") è pure previsto un meccanismo di presentazione di offerte multiple e di verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. In ogni caso le procedure di affidamento sono improntate alla separazione delle funzioni laddove prevedendo il coinvolgimento di diversi soggetti (il Presidente, il Direttore del Centro di Ricerca, il Responsabile del Servizio Patrimonio) e prevengono espressamente il conflitto di interessi;

- il "*Regolamento di contabilità e bilancio*", nella versione da ultimo approvata il 19.10.2012. Tale disciplinare interno, riguardando in particolare le

gestione delle risorse economiche della Fondazione, permette di efficacemente prevenire il rischio della commissione di attività distrattive o di attività corruttive ad iniziativa del privato. A tali fini rilevano soprattutto le procedure relative alla contabilità (generale, analitica – ovvero organizzata sulla base di centri di responsabilità, di costo e di commessa – ed inventariale). La molteplicità di documenti (piano dei conti, budget, bilancio di esercizio, libri e registri contabili obbligatori) e di funzioni coinvolte nella gestione dei flussi finanziari (CdA, Segretario Generale, Responsabile del Servizio Amministrazione, Direttori dei Centri di Ricerca, Responsabili dei Servizi) obbedisce agli indicatori generali sopra evidenziati e rappresenta un serio ostacolo alla spendita di denari con finalità illecite o comunque distrattive. In particolare è previsto che tutti i pagamenti siano disposti da atti dispositivi a firma multipla da parte di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione o delegati (salvo l'emissione di assegno bancario, che è comunque strumento di pagamento da utilizzarsi esclusivamente nei casi in cui non siano possibili differenti modalità di pagamento), che i rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa siano di norma intrattenuti per via informatica (con conseguente facile tracciabilità delle operazioni), che le spese avvengano secondo una precisa procedura (che prevede verifiche interne di coerenza con le attività della Fondazione messe a *budget*, visti di conformità e regolarità contabile, nonché il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di afferenza e del Responsabile del Servizio Amministrazione);

- il "*Regolamento per le Spese Economiche non assoggettate a piena tracciabilità finanziaria*", approvato dal Consiglio il 19.10.2012;

- la "*Procedura per l'acquisto di beni e servizi*". La procedura prevede che il richiedente l'acquisto di un bene (ovvero il responsabile del centro di costo) compili un apposito modulo di richiesta di acquisto previa autenticazione informatica (il che permette di mantenere traccia delle richieste inoltrate), che l'Unità Acquisti ed Appalti verifichi la disponibilità di *budget*, che la medesima unità curi la procedura di acquisto (dalla richiesta di offerta ai fornitori alla liquidazione della fattura). A seconda del valore del bene acquistato è previsto che la Fondazione ricorra ad affidamento diretto, ad una gara ufficiosa oppure ad una gara ad evidenza pubblica secondo il D. Lgs. n. 163/2006. È poi previsto che l'Unità Acquisti ed Appalti acquisisca il visto del Responsabile del Servizio Patrimonio prima di provvedere all'invio dell'ordine al fornitore scelto e che al pagamento della fattura – previa verifica della corrispondenza dell'importo esposto in fattura rispetto a quello contenuto nell'ordine nonché della sussistenza e regolarità della documentazione necessaria – provveda l'Unità Ragioneria;

- il "*Regolamento per la tenuta dell'inventario*", approvato il 25.7.2011. La gestione dell'inventario può assumere importanza in ragione del fatto che, ai fini della corruzione, rileva tanto la dazione di "denaro" quanto la dazione di "ogni altra utilità": un'oculata gestione del patrimonio della Fondazione è, pertanto, funzionale a fronteggiare il rischio che siano concessi indebiti regali o omaggi. La gestione patrimoniale serve poi per evitare che beni acquistati con finanziamenti pubblici siano destinati ad usi privati o, comunque, siano destinati a finalità diverse da quelle istituzionali (ad esempio, costituisce atto di

malversazione l'impiego per finalità esclusivamente personali di un computer o di un *software* acquistati con fondi pubblici per finalità esclusivamente scientifiche). Il regolamento interno prevede che l'inventario sia aggiornato con cadenze prestabilite, che siano tenuti dei registri inventariali (anche) su supporto informatico (il che ne facilita la consultazione e favorisce analisi aggregate dei dati), che alla gestione dell'inventario partecipino più soggetti (la responsabilità dell'inventario è di competenza del Servizio Patrimonio; al Responsabile della Biblioteca è affidato il compito della gestione amministrativa e della custodia del materiale bibliografico; la tenuta del libro dei beni ammortizzabili è di competenza del Servizio Amministrazione; mediante apposito verbale di consegna i beni inventariati sono affidati alla responsabilità dei Consegnatari, che diventano così responsabili della loro custodia e conservazione);

- il "*Regolamento per le missioni e trasferte del personale della Fondazione Bruno Kessler*" nella versione approvata dal Consiglio il 1 febbraio 2013, da leggersi congiuntamente alla "*Procedura viaggi*" nella versione aggiornata al 9.3.2010 e alla "*Circolare gestione uso mezzo proprio*" del 30.10.2008. Tale regolamento, laddove regola le missioni degli afferenti alla Fondazione ed il rimborso delle medesime, è funzionale a prevenire l'illecito di malversazione di cui all'art. 316 *bis* c.p. Il regolamento appare rispondente alle finalità sopra indicate in considerazione del fatto che la gestione delle missioni avviene attraverso appositi *software*; è autorizzata dal Responsabile dell'Unità di Ricerca o del Servizio, su proposta del responsabile scientifico del progetto; la gestione della procedura è affidata all'ufficio viaggi interno; alla richiesta di rimborso è richiesto siano allegati i giustificativi delle spese in originale e le attività di liquidazione della missione sono proceduralizzate;

- la "*Procedura di ricerca e selezione del personale*", approvata, nella sua versione aggiornata, dal Presidente della Fondazione in data 1.4.2010 (e le relative "*Procedure operative per l'assunzione/instaurazione di nuovo rapporto di lavoro, per la sostituzione di maternità e per la proroga contrattuale*"). Anche questa procedura è funzionale a prevenire malversazioni di fondi pubblici, nella misura in cui disciplina la fase di attivazione della procedura di selezione, le modalità con le quali provvedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione, l'*iter* di selezione vero e proprio (affidato a commissioni formate da più persone di diversa estrazione e strutturato attraverso lo *screening* preliminare dei cv, la creazione di "*short list*" e l'effettuazione di colloqui valutativi), la formalizzazione del contratto ad opera di soggetto diverso dal proponente l'assunzione, le ipotesi di rinnovo e proroga contrattuale. Tale procedura serve, inoltre, per evitare promesse di assunzione in favore dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

5. Flussi informativi verso l'OdV.

Il complesso sistema normativo cui la Fondazione è soggetta e la molteplicità di regolamenti e procedure interne appaiono, già di per sé, idonei a creare un efficace sistema di procedimentalizzazione delle operazioni, funzionale alla prevenzione dei reati.

I singoli regolamenti prevedono, poi, linee di riporto gerarchiche distinte a seconda del settore disciplinato. Di conseguenza sono compiutamente tracciabili sia le singole attività sia le relazioni tra i diversi soggetti operanti.

L'OdV dovrà quindi, innanzi tutto, prendere visione delle procedure esistenti, anche al fine di suggerire futuri aggiornamenti o implementazioni.

Per converso, è necessario che siano creati *ex novo* flussi informativi verso l'OdV per permettere a tale organismo di verificare l'applicazione, da parte di FBK, della normativa vigente e della regolamentazione in essere.

I flussi informativi verso l'OdV sono di due tipologie:

- flussi di informazione di carattere generale;
- flussi di informazione di carattere specifico.

Flussi di informazione di carattere generale:

- l'OdV potrà effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante;
- l'OdV verificherà periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e le loro coerenza con le finalità e la struttura della Fondazione, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie. A tale fine all'OdV dovranno essere trasmesse tutte le deleghe e/o procure adottate successivamente all'approvazione del presente Modello Organizzativo;
- l'OdV verificherà periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto dei regolamenti già adottati dalla Fondazione e di quelli che la fondazione deciderà di adottare. A tale fine all'OdV dovranno essere trasmessi tutti i regolamenti interni adottati successivamente all'approvazione del presente Modello Organizzativo;
- ciascun soggetto afferente dalla Fondazione è tenuto a segnalare all'OdV situazioni che potrebbero esporre la Fondazione stessa al rischio di responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001. La segnalazione avverrà in forma anonima ed il segnalante sarà garantito da qualsiasi tipo di discriminazione (anche indiretta);
- a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV potrà attivarsi con specifici

controlli.

Flussi di informazione di carattere specifico:

l'OdV dovrà essere informato con nota scritta almeno trimestrale:

- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento;
- delle aggiudicazioni ottenute dalla Fondazione di finanziamenti erogati dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali o esteri. L'informativa dovrà contenere: l'indicazione dell'ente erogatore, l'importo erogato, la finalità dell'erogazione, la durata del finanziamento, l'esistenza di vincoli particolari (vincoli di destinazione delle somme erogate, onere di rendicontazione intermedia oltre che finale ecc.);
- delle commesse ricevute da privati di valore superiore ad € 50.000,00. L'informativa dovrà contenere: gli estremi identificativi del committente (denominazione, sede legale ecc.), l'oggetto del contratto ed il suo valore, l'indicazione di particolari clausole contenenti obblighi di risultato, penali o ipotesi di risoluzione espressa;
- degli appalti che la Fondazione ha aggiudicato a soggetti esterni di valore superiore ad € 50.000,00 se riferiti a lavori e di valore superiore ad € 40.000,00 se riferiti a servizi. L'informativa dovrà contenere: una descrizione sintetica dei lavori appaltati, l'importo dei lavori appaltati, l'indicazione del soggetto aggiudicatario (comprensiva di denominazione, sede legale, nome del legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA), il metodo di aggiudicazione dei lavori;
- dei numeri di CIG richiesti ai fini della tracciabilità.